



COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 22.03.2019)

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Interpretazione del regolamento
- Art. 3 – Durata in carica
- Art. 4 – La sede delle adunanze

Capo II - IL PRESIDENTE

- Art. 5 – Presidenza delle adunanze
- Art. 6 – Compiti e potere del Presidente

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 – Costituzione
- Art. 8 – Conferenza dei Capigruppo

Capo IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 9 – Costituzione e composizione
- Art. 10– Attribuzioni
- Art. 11 – Materie di competenza
- Art. 12 – Sostituzioni
- Art. 13– Funzionamento delle Commissioni

Capo V – COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 14 – Commissioni d'inchiesta

TITOLO II – CONSIGLIERI

Capo I – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 15– Prima seduta del Consiglio

Art. 16– Dimissioni

Capo II– DIRITTI

Art. 17 – Diritti dei consiglieri

Art. 18 – Richiesta di convocazione del consiglio

Art. 19– Accesso a notizie, informazioni atti di società, enti e aziende

Capo III – DOVERI

Art. 20 – Domicilio

Art. 21– Segreto d’Ufficio

Art. 22 – Partecipazione alle adunanze

Art. 23 – Astensione obbligatoria

Art. 24– Responsabilità Personale

Capo IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 25 – Permessi e aspettative

Art. 26– Divieto di mandato imperativo

Capo V – NOMINE E INCARICHI

Art. 27– Nomine e designazione di consiglieri

Art. 28– Funzioni rappresentative

Art. 29 – Deleghe agli Assessori e incarichi ai Consiglieri

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I – CONVOCAZIONE

- Art. 30 – Avviso di convocazione
- Art. 31– Ordine del giorno
- Art. 32 – Consegna e avviso di convocazione e ordine del giorno
- Art. 33– Termini avviso di convocazione
- Art. 34 – Pubblicazione ordine del giorno e visione in streaming del Consiglio Comunale
- Art. 35– Relata adempimenti
- Art. 36 – Deposito degli atti

Capo I I– ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 37– Consiglieri scrutatori
- Art. 38 – Prima convocazione
- Art. 39 – Seconda convocazione

CAPO III - ADUNANZE

- Art. 40 – Adunanze pubbliche
- Art. 41 – Adunanze segrete
- Art. 42 – Adunanze informali

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 43 – Adempimenti preliminari
- Art. 44 – Assegnazione dei posti
- Art. 45 – Comportamento di Consiglieri e richiamo all'ordine
- Art. 46 – Comportamento del pubblico
- Art. 47- Sanzioni

CAPO V –PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- Art. 48 – Ammissione nella sala di Rappresentanti di enti, dipendenti del Comune e consulenti
- Art. 49– Partecipazione del Revisore dei Conti
- Art. 50 – Assessori

CAPO VI – ORDINE DEI LAVORI, EMENDAMENTI E TEMPI INTERVENTI

- Art. 51– Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 52– Proposte di emendamento
- Art. 53 – Votazione in commissione delle proposte di emendamento
- Art. 54 – Discussione: norme generali
- Art. 55 – Modalità intervento
- Art. 56 – Fatto personale
- Art. 57 – Rinvio e sospensione dell'adunanza

CAPO VII– SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE

- Art. 58 – Partecipazione del segretario Comunale all'adunanza
- Art. 59 – Astensione del Segretario Comunale
- Art. 60 - Verbale dell'adunanza
- Art. 61 - Approvazione verbale e modifiche

TITOLO IV – DELIBERAZIONI

Capo I – DELIBERAZIONI

- Art. 62 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 63 - Indirizzo e controllo
- Art. 64 - Pareri sulle deliberazioni
- Art. 65 - Autotutela

Capo II – VOTAZIONI

- Art. 66 - Modalità generali
- Art. 67 - Votazioni in forma palese per alzata di mano
- Art. 68 - Votazione in forma palese per appello nominale
- Art. 69 - Votazioni segrete
- Art. 70 - Esito delle votazioni
- Art. 71 - Immediata eseguibilità delle votazioni
- Art. 72 - Irregolarità nella votazione e ripetizione della votazione

CAPO III – FUNZIONE PROPOSITIVA E DI SINDACATO ISPETTIVO

- Art. 73 - Interrogazioni e interpellanze
- Art. 74 - Mozioni
- Art. 75 - Mozione d'ordine
- Art. 76 - Domanda di attualità
- Art. 77 - Richiesta di dibattito su ordini del giorno

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 78 - Entrata in vigore
- Art. 79 - Norma generale

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali, secondo i principi della legge e dello statuto.
2. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa previsti dalla legge per il Consiglio comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari non disciplinate dal presente regolamento oppure regolate da norme di cui è controverso il significato, decide il Presidente sulla base dei principi generali.
2. Qualora la decisione del Presidente sia contestata, la questione è rimessa al Consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla alla Commissione Consiliare competente per il Regolamento del Consiglio.

Art. 3

Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale a ciò preposto ovvero, in caso di surrogazione, non appena

adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; ove ricorra quest'ultimo caso, il Consigliere, se presente in aula, può intervenire a tutti i punti successivi alla sua surroga, posti in discussione nella medesima adunanza.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede è esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è di norma il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In alternativa è data facoltà al consiglio di eleggere un Presidente, tra i propri membri, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
3. In caso di assenza del Sindaco, o, se nominato, del Presidente, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota. Determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.

3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capogruppo il Consigliere "anziano" secondo la legge.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.

5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un Gruppo autonomo. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

6. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, a cura del Segretario comunale, la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

Art. 8

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo deve essere convocata obbligatoriamente prima di ogni consiglio comunale.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capigruppo.
5. I Capigruppo, nel caso siano impossibilitati a intervenire personalmente, hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza. Il Consigliere delegato, a pena d'invalidità alla partecipazione dei lavori, consegna al Presidente la delega scritta del proprio Capogruppo.
6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto un verbale, nella forma di resoconto sommario, da un dipendente dell'ufficio di segreteria con funzioni di segretario, all'uopo incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario incaricato.
7. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche, salvo che in casi particolari determinati dal Presidente.
8. Le sedute della Conferenza sono valide quando i Capigruppo presenti rappresentano almeno la metà dei voti complessivi. Le decisioni sono validamente assunte allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti, secondo i criteri del voto plurimo, per cui ogni Capogruppo rappresenta proporzionalmente il proprio Gruppo Consiliare.
9. Il Presidente non concorre a determinare la validità dell'adunanza della Conferenza e non vota.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9

Costituzione e composizione

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale le Commissioni permanenti che svolgono funzioni conoscitive, istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, ciascuna nelle materie di propria competenza.
2. In accordo con i Capigruppo, il Presidente del Consiglio determina, in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi rappresentati in assemblea, il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei seggi ai singoli Gruppi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ogni Gruppo è rappresentato in tutte le Commissioni;
 - ciascun Consigliere, ad eccezione del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri con incarichi di Giunta, deve essere assegnato ad almeno una Commissione.
3. Ogni Gruppo procede, quindi, alla designazione dei propri membri nelle Commissioni e ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio. La nomina dei componenti avviene su designazione dei Capigruppo, con voto palese e a maggioranza, garantendo la rappresentanza della

minoranza.

4. Ogni Gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso appartenenti.
5. Ogni Commissione ha un Presidente e un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento vengono sostituiti dal Consigliere anziano presente.
6. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti, con distinte votazioni, dalle Commissioni nel proprio seno, su convocazione della seduta da parte del Presidente del Consiglio.
7. Per la revoca dei Presidenti delle Commissioni consiliari si applica quanto previsto per la revoca del Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente i Presidenti delle Commissioni per coordinare i lavori del Consiglio.

Art. 10

Attribuzioni

1. Le Commissioni permanenti hanno funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.

2. In particolare:

- provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria.
- provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
- hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni: alla Giunta, per conoscenza; al Segretario comunale per l'istruttoria sulla regolarità amministrativa e l'acquisizione dei prescritti pareri di regolarità amministrativa e contabile. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 11

Materie di Competenza

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

- I. bilancio e programmazione: affari istituzionali, rapporti esterni, programmazione, bilancio, finanze, controllo di gestione, ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del

personale, sicurezza;

II. urbanistica, lavori pubblici, ambiente: urbanistica, territorio, edilizia, casa, ambiente, opere pubbliche, viabilità, trasporti, protezione civile, attività produttive, lavoro e cooperazione;

III. cultura, istruzione, politiche sociali: attività e beni culturali, istruzione, formazione professionale, servizi sociali, igiene e sanità, formazione professionale, sport e attività ricreative.

Art.12

Sostituzioni

1. Ogni Gruppo sostituisce i propri appartenenti, n o m i n a t i c o m p o n e n t i della Giunta comunale, con Consiglieri dello stesso Gruppo; tuttavia, i Consiglieri che siano i soli rappresentanti di una forza politica e che vengano a trovarsi nella condizione anzidetta hanno diritto di far parte delle Commissioni mediante deleghe a Consiglieri di altro Gruppo membri delle Commissioni, salvo revoca.

2. Un Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire per l'intero corso della seduta stessa da un collega appartenente allo stesso Gruppo, previo avviso al Presidente della Commissione.

Art.13

Funzionamento delle Commissioni

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi Consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da inviarsi telematicamente ai componenti della Commissione almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

4. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di Gruppi Consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.

5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima della riunione, sono inviati telematicamente ai membri della Commissione ed agli altri Consiglieri Comunali e depositati presso la sede comunale.

7. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari permanenti sono svolte dal Responsabile di Area competente per materia. Il Funzionario nominato può, a sua volta, delegare tale incarico ad un Dipendente comunale. Delle sedute viene redatto un verbale sintetico, che viene trasmesso in copia al Sindaco a cura dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
8. Le sedute delle Commissioni Consiliari permanenti sono pubbliche, salvo in casi particolari determinati dai presidenti delle stesse. Il pubblico presente nella sala in cui si riunisce la Commissione non può intervenire nella discussione per la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.
9. Su richiesta di uno o più Commissari, il Presidente della Commissione mette ai voti la proposta di ammissione ai lavori della Commissione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, di cittadini, dipendenti del Comune, esperti, rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
10. La votazione della proposta di cui al comma precedente avviene in una seduta diversa da quella in cui si tratta il punto per il quale si chiede l'ammissione di soggetti diversi dai Commissari. Il Presidente può acquisire i voti dei Commissari, anche per le vie brevi al di fuori di un'apposita seduta, comunicando successivamente per iscritto agli stessi Commissari l'esito della votazione.
11. Ogni Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti cui non appartiene, chiedere la parola, fare proposte, senza diritto di voto e senza la corresponsione del gettone di presenza.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art.14

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Responsabili degli uffici e servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento sull'accesso agli atti.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico

ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro Dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. Alle audizioni possono essere convocati anche altri soggetti pubblici o privati. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un Funzionario comunale incaricato, su proposta del Coordinatore della stessa Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Titolo II

CONSIGLIERI

Capo I

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 15

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) eventuale nomina del Presidente;
- b) convalida degli eletti;
- c) eventuale surroga degli eletti risultati ineleggibili o dimissionari;

- d) ricevimento del giuramento del Sindaco;
- e) comunicazione al Consiglio dei nominativi degli Assessori e delle deleghe conferite;
- f) elezione della Commissione Elettorale comunale.

Art. 16

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Capo II

DIRITTI

Art. 17

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere, nel rispetto dello statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:
 - a) iniziativa su ogni materia che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Consiglio, attraverso la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno;
 - b) presentare per iscritto interrogazioni;
 - c) presentare per iscritto mozioni;
 - d) accedere alle notizie e informazioni, e ad avere copia di atti necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 18

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti

dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al comma 1. decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del comune la richiesta dei Consiglieri e deve intendersi come termine perentorio entro il quale deve essere fissata la data del Consiglio.

Art. 19

Accesso a notizie, informazioni atti di società, enti e aziende

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici delle società, degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi dalle stesse assunti, ove utili per l'espletamento del loro mandato.

2. Il Responsabile dell'accesso degli enti di cui al comma 1) può motivatamente opporre il segreto d'ufficio. In tal caso il Consigliere può richiedere che la questione venga sottoposta all'esame della 1^a Commissione consiliare permanente, la quale vota sull'accoglimento della richiesta. A tale scopo la citata Commissione si riunisce in seduta segreta, invitando ad intervenire, senza diritto di voto, il Consigliere che ha presentato la domanda di accesso, il Sindaco e l'Assessore delegato per materia.

Capo III

DOVERI

Art. 20

Domicilio

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio geografico comunale, presso il quale vengono effettuate tutte le comunicazioni connesse alla carica di Consigliere.

2. L'elezione di domicilio avviene con dichiarazione scritta inviata al Presidente e al Segretario comunale. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente al Consigliere i documenti ricevuti.

3. Fino alla elezione di domicilio di cui al comma 2. tutte le comunicazioni connesse alla carica di Consigliere sono effettuate presso la residenza del Consigliere o, se lo stesso risiede fuori del territorio del Comune, mediante deposito presso l'ufficio di segreteria.

Art. 21

Segreto d'ufficio

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 22

Partecipazione alle adunanze

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle adunanze.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sessioni intere consecutive del consiglio comunale sono dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere.
3. La decadenza di cui al comma precedente è dichiarata con votazione palese dal Consiglio.
4. Il ricorrere della fattispecie del comma 2. è rilevata dal Presidente, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

Art. 23

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Art. 24

Responsabilità personale

1. I Consiglieri sono personalmente responsabili dei voti espressi sulle proposte di deliberazioni.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 25

Permessi e aspettative

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 26

Divieto di mandato imperativo

1. I Consiglieri rappresentano la Comunità intera ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva hanno pertanto piena libertà d'azione e di espressione e di voto.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI

Art. 27

Nomine e designazioni di Consiglieri

1. Il Consiglio provvede a definire gli indirizzi in base ai quali il sindaco dispone la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio che li ha designati, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

Art. 28

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dal Comune.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita dal presidente una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare. La delegazione interviene assieme al Sindaco ed agli Assessori.

Art. 29

Deleghe agli Assessori e incarichi ai Consiglieri

1. Il Sindaco può delegare, ad uno o più Assessori, funzioni e competenze in ordine a particolari materie, affinché impartiscano le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta, e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia. La revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco è comunicata al Consiglio.
2. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di seguire determinate materie o singole problematiche ovvero di coadiuvare l'attività dei componenti della Giunta nei settori di competenza. L'esercizio di tale incarico è svolto gratuitamente dal Consigliere.
3. Il provvedimento di delega o di incarico sono sottoscritti per accettazione e possono essere revocati dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni del delegato o dell'incaricato, cessano dal momento della comunicazione del provvedimento di revoca.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 30

Avviso di convocazione

1. La convocazione dell'adunanza è disposta dal Presidente con avvisi di convocazione scritti, contenenti gli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove si terrà la stessa. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza si svolge in sessione ordinaria o straordinaria e se viene convocata d'urgenza. Nell'avviso di convocazione, inoltre, deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le adunanze nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, ancorchè il relativo ordine del giorno preveda ulteriori argomenti, sono considerate straordinarie tutte le altre.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, ove ricorra tale circostanza, assicurando il deposito e la conoscenza, da parte dei Consiglieri, degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 31

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente, d'intesa con il Sindaco quando non ci sia coincidenza della carica, stabilire, modificare o revocare l'ordine del giorno.
3. È fatto obbligo al Presidente di convocare il Consiglio, entro trenta giorni dalla richiesta scritta del Revisore dei Conti, per la discussione di gravi irregolarità nella gestione, eventualmente riscontrate.
4. Sono elencati distintamente nell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorre tale condizione. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione o allegato allo stesso quale parte integrante.

Art. 32

Consegna avviso di convocazione e ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione delle sessioni consiliari e l'ordine del giorno, così come delle

commissioni o di tutti gli altri lavori del consiglio, devono essere consegnati ai Consiglieri mediante invio all'indirizzo Pec istituzionale dei gruppi consiliari, fornito dall'amministrazione. Stessa comunicazione è altresì trasmessa all'indirizzo di posta elettronica personale dei singoli consiglieri. Nel caso non sia possibile tale modalità, l'avviso può essere inviato mediante fax, telegramma, lettera raccomandata a.r., o consegnato da messo comunale.

2. Per le finalità di cui al comma 1), l'Ufficio di Segreteria raccoglie le dichiarazioni dei Consiglieri, con le quali gli stessi indicano gli indirizzi delle proprie Pec, e-mail, numero di fax, unitamente all'elezione di domicilio di cui all'art. 20.

3. Per il conteggio dei termini si fa riferimento: alla data di invio, per quanto riguarda la Pec, l'e-mail, il fax e il telegramma; alla data di consegna, per quanto riguarda la lettera raccomandata a.r. e il messo comunale.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora della seconda, nel caso che questa si renda necessaria, il Presidente è tenuto a far inviare un nuovo avviso ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale adunanza, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Art. 33

Termini avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere consegnati ai Consiglieri: per le sessioni ordinarie cinque giorni interi e liberi, e per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni interi e liberi, prima di quello stabilito per l'adunanza. Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da altre norme per determinati argomenti. Quando l'avviso e l'ordine del giorno sono inviati via posta elettronica alla stessa comunicazione sono allegate le proposte di deliberazione e i relativi allegati in formato digitale.

2. Nel conteggio dei termini di cui al comma 1) sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, devono essere consegnati ai Consiglieri almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'adunanza.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debba integrare l'ordine del giorno con argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi rilevanti e indilazionabili per i quali l'adunanza è stata convocata d'urgenza o per i quali l'ordine del giorno è stato integrato d'urgenza, possono essere sindacati dal Consiglio a richiesta di almeno quattro Consiglieri; in tal caso il Consiglio può decidere che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno e l'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui lo stesso è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

Art. 34

Pubblicazione ordine del giorno e visione in streaming del Consiglio comunale

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati nel sito informatico del Comune, a cura dell'ufficio di segreteria, di norma nello stesso giorno dell'invio di tali atti ai Consiglieri. Il

mancato rispetto del citato termine di pubblicazione nel sito informatico del Comune non comporta l'illegittimità dell'adunanza.

2. Allo scopo di dare massima pubblicità all'adunanza e di favorire la partecipazione della popolazione, il Presidente può disporre che copia dell'ordine del giorno delle adunanze:

- a) sia inviato agli organi d'informazione della stampa e radio-televisione;
- b) sia inviato agli esercizi pubblici che si rendano disponibili ad esporlo o a metterlo a disposizione del pubblico;
- c) sia affisso nelle bacheche comunali ubicate sul territorio.

3. Il Presidente può inoltre disporre altre forme di pubblicità ritenute opportune in relazione all'importanza degli argomenti da trattare.

4. Il Presidente può disporre, tramite l'ufficio servizi informativi, la visione dell'adunanza in streaming. La mancata visione dell'adunanza con tale modalità, per qualsiasi motivo, non comporta l'illegittimità della stessa.

Art. 35

Relata adempimenti

1. Un dipendente dell'ufficio di segreteria, incaricato dal Segretario Comunale, redige apposita relata di esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 32 e 34, comma 1.

Art. 36

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'unità organizzativa segreteria generale del Comune almeno tre giorni prima dell'adunanza, ad eccezione di quelli relativi all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione per i quali vigono i termini fissati dal regolamento di contabilità.

2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti d'urgenza all'ordine del giorno, devono essere depositati presso la sede del Comune almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

3. Gli atti depositati possono essere consultati dai Consiglieri nelle ore d'apertura al pubblico.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala e, nel corso della stessa, ogni Consigliere può consultarli.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 37

Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna adunanza, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri con funzioni di scrutatore, che hanno il compito di assisterlo nella proclamazione del risultato delle votazioni. La minoranza deve essere rappresentata da un proprio Consigliere scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente, ove lo ritenga, con l'ausilio degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori, nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 38

Prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non sono presenti almeno sei Consiglieri, senza computare il sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale su invito del Presidente ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in sala del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della stessa.
5. I Consiglieri che entrano o che escono dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale o al dipendente comunale presente in sala e dallo stesso all'uopo incaricato.
6. Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di un Consigliere, ove nel corso dell'adunanza accerti che i Consiglieri presenti sono in numero inferiore a sei, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 10 a 40 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove da quest'ultimo risulti che il numero dei Consiglieri presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, la stessa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.
7. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 39

Seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché siano presenti

almeno quattro Consiglieri, senza computare il Sindaco.

3. La convocazione delle sedute di seconda convocazione viene effettuata con le modalità e i termini previsti per quella di prima convocazione.

4. Trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo di Consiglieri previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nell'adunanza dopo quelli di seconda convocazione, e per essi l'adunanza ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta degli argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione con le stesse modalità di cui all'art. 33 comma 5.

6. Nel caso di argomenti rinviati dal Presidente per la trattazione ad un'adunanza successiva, oppure di adunanza che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

ADUNANZE

Art. 40

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi dell'art. 41.
2. Chiunque può assistere alle adunanze pubbliche, nell'apposito spazio riservato al pubblico.

Art. 41

Adunanze segrete

1. L'adunanza si tiene in forma segreta quando, ad avviso del Presidente, vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni sulle qualità morali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta, sono precisati nell'avviso di convocazione o nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al comma 1, il Presidente interrompe i Consiglieri invitandoli a concludere l'intervento; se gli stessi continuano con le citate valutazioni li interrompe togliendo loro la parola.

4. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente può anche stabilire il passaggio dell'adunanza in seduta segreta per permettere la continuazione del dibattito. In tale caso, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dalla sala, ad eccezione del Segretario comunale, degli addetti all'Ufficio del Consiglio, dei componenti

del Revisore dei Conti; dispone inoltre l'interruzione della registrazione audio e video, e della trasmissione in streaming.

Art. 42

Adunanze informali

1. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, convoca l'adunanza informale del Consiglio.
2. A tali adunanze, oltre ai Consiglieri, possono essere invitati: Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Enti, degli Organismi di Partecipazione Popolare e delle Associazioni del volontariato, sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, ovvero persone ritenute esperte nelle materie in discussione.
3. Il Presidente, in tali particolari adunanze, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei soggetti sopra individuati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze informali del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni nè assunti impegni che comportino o meno spese.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 43

Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di adunanza, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile per il proficuo andamento della stessa o che in qualche modo riguarda l'andamento dell'attività amministrativa del Comune, consentendo al Sindaco di effettuare brevi comunicazioni che non riguardino e non comportino deliberazioni, senza aprire alcun dibattito.
2. Gli interventi di cui al comma 1) devono essere contenuti ciascuno nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 44

Assegnazione dei posti

1. I Consiglieri prendono posto nella sala con il Gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione dei posti viene effettuata dal Presidente o, su richiesta di un Consigliere, dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 45

Comportamento dei Consiglieri e richiamo all'ordine

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere valutazioni, critiche, rilievi e censure, riguardanti opinioni e comportamenti politico- amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata delle persone e, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di cattiva intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, ovvero se divaga discostandosi dall'argomento in discussione, ovvero supera la durata massima attribuitagli per regolamento, il Presidente lo richiama all'ordine nominandolo una prima volta. Se il Consigliere continua, il Presidente lo richiama all'ordine nominandolo una seconda volta.
4. Dopo il secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima adunanza, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente lo interrompe, disponendo che si spenga il microfono dello stesso e passa la parola al Consigliere che segue nell'ordine di prenotazione.
5. Il Presidente, dopo il secondo richiamo all'ordine, avuto riguardo alla gravità del comportamento assunto dal Consigliere può, in alternativa a quanto previsto al comma 4., mettere ai voti l'esclusione del Consigliere richiamato dai banchi consiliari, per tutto il tempo residuo dell'adunanza. La proposta viene messa ai voti a scrutinio palese e senza discussione. Se il Consigliere non abbandona la sala, nonostante la decisione in tal senso del Consiglio, il Presidente sospende l'adunanza e provvede all'allontanamento dello stesso a mezzo degli agenti di pubblica sicurezza e della polizia locale presenti.
6. Il Presidente può disporre l'esclusione dai banchi consiliari, per sua autonoma decisione e senza alcun richiamo preventivo, il Consigliere che sia passato alle vie di fatto.

Art. 46

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso, con particolare riguardo agli apparecchi di telefonia mobile che devono essere disattivati all'ingresso nella sala dove si tiene il Consiglio.
3. Quando una o più persone che assistono all'adunanza arrecano turbativa ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente deve richiamarle immediatamente e può ordinare il loro allontanamento dalla sala a mezzo degli Agenti di pubblica sicurezza e/o della polizia locale.
4. Quando nella sala si verificano disordini, il Presidente dichiara sospesa l'adunanza fino a quando gli stessi non cessano. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta e provvede a notificare del fatto l'Autorità Giudiziaria.

Art. 47

Sanzioni

1. Fatte salve le più gravi sanzioni previste dal codice penale, l'inosservanza da parte del Consigliere della disposizione di cui all'art. 45, comma 5. e da parte del pubblico delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 1., 2., 3., sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. La competenza relativa all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al precedente comma, nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., è degli Agenti di Polizia locale presenti nella sala.

Capo V

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

Art. 48

Ammissione nella sala di Rappresentanti di enti, Dipendenti del Comune o Consulenti

1. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può invitare all'adunanza sia funzionari del Comune che Consulenti e Professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto del Comune, Rappresentanti di enti, Rappresentanti di aziende o organismi partecipati dal Comune, esperti nelle materie iscritte all'ordine del giorno, affinché relazionino su singoli punti o diano informazioni al consiglio.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco, dagli Assessori o dai Consiglieri, i predetti Dipendenti e Consulenti, restano a disposizione, se in tal senso richiesti.

Art. 49

Partecipazione del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti ha diritto di partecipare alle adunanze.

Art. 50

Assessori

1. Gli Assessori esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta, con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.
2. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze con funzioni di relatore e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
3. Gli interventi degli Assessori, dopo quello di presentazione del punto in discussione, seguono in replica agli interventi dei Consiglieri e sono contenuti nel tempo massimo di cinque minuti ciascuno; il Presidente può consentire ad una deroga di detti limiti di tempo.
4. La partecipazione degli Assessori esterni alle adunanze del Consiglio non è computabile ai fini del calcolo delle presenze necessarie per la legalità dell'adunanza e delle maggioranze per le votazioni.

Capo VI

ORDINE DEI LAVORI, EMENDAMENTI E TEMPI INTERVENTI

Art. 51

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo quanto fissato nell'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, anche in sede di adunanza, per decisione del Presidente.

Art. 52

Proposte di emendamento

1. Su ogni proposta di delibera all'ordine del giorno, possono essere presentati emendamenti dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. Gli emendamenti sono presentati nella forma della proposta di deliberazione e possono essere ritirati dal proponente o dal primo firmatario, mediante comunicazione al Presidente, scritta o verbale in adunanza, purché prima della votazione.
3. Gli emendamenti si votano nell'ordine stabilito dal Presidente che, di norma, coincide con la sequenza dei numeri di registrazione al protocollo.
4. Nel caso in cui un Consigliere presenti più di quattro emendamenti sulla medesima proposta di delibera, gli stessi sono messi ai voti in forma congiunta. Il Consiglio può decidere che, anche se presentati in un numero maggiore a quattro, gli emendamenti vengano comunque votati singolarmente. Il Consigliere proponente può chiedere che gli emendamenti sulla medesima proposta di delibera, da lui presentati in numero pari o inferiore a quattro, siano messi ai voti in forma congiunta.
5. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. Gli emendamenti, a pena di inammissibilità, devono essere presentati per iscritto al protocollo del Comune, nelle ore d'apertura al pubblico e almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza. Nel caso di adunanze convocate d'urgenza gli emendamenti sono presentati almeno 12 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza. Gli emendamenti di cui all'art. 174, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 devono, a pena d'inammissibilità, pervenire al Comune entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione al Consiglio del bilancio di previsione. Gli emendamenti alle proposte di delibera sulle quali deve essere acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, devono pervenire al Comune, a pena d'inammissibilità, entro e non oltre i tre giorni precedenti alla data dell'adunanza. Gli emendamenti presentati oltre i citati termini sono dichiarati inammissibili.
7. Termini diversi di presentazione degli emendamenti possono essere stabiliti in Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Sindaco, relativamente ad atti di rilevante complessità tecnica, come, ad esempio, gli atti di pianificazione urbanistica, piani urbanistici attuativi, piani paesaggistici ecc.
8. Nel solo caso di proposte di deliberazione che, per la loro natura di atti di indirizzo politico-

amministrativo, non necessitano della preventiva acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è facoltà del Presidente mettere ai voti l'esame delle proposte di emendamento presentate per iscritto oltre il termine di cui al comma 6., purché prima dell'inizio dell'adunanza assembleare. Ogni Consigliere può presentare una sola proposta di emendamento con le caratteristiche di cui al presente comma.

9. Gli emendamenti sono messi ai voti prima della votazione finale sulle proposte di deliberazione.

10. Discussi e votati gli emendamenti, il testo definitivo della proposta di deliberazione viene posto in votazione come risultante a seguito degli emendamenti eventualmente approvati.

11. Il Presidente, prima della votazione finale, può modificare la proposta di delibera dandone comunicazione al Consiglio, esclusivamente allo scopo di correggere errori materiali contenuti nella proposta stessa.

Art. 53

Votazione in commissione delle proposte di emendamento

1. I Consiglieri che presentano emendamenti sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'adunanza, possono chiedere che gli stessi siano discussi e votati nella Commissione Consiliare permanente competente per materia.

2. Ove ricorra tale circostanza, il Presidente della Commissione la comunica in apertura dei lavori ed apre la discussione sugli emendamenti che hanno le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Terminata la discussione, il Presidente della Commissione mette ai voti in forma congiunta gli emendamenti presentati dallo stesso Consigliere; nel caso in cui gli stessi risultino approvati in Commissione, vanno a modificare la proposta di deliberazione che sarà posta in discussione dal Presidente nell'adunanza, senza necessità di alcuna ulteriore votazione; allo scopo di permettere al Consiglio la conoscibilità delle eventuali modifiche, il Presidente della Commissione le comunica al Presidente che, a sua volta, le comunica al Consiglio in apertura della trattazione dell'argomento.

4. Discussi e votati gli emendamenti, il Presidente della Commissione apre la discussione e la successiva votazione del testo della proposta di deliberazione come risultante dagli emendamenti eventualmente approvati.

Art. 54

Discussione: norme generali

1. Ciascun punto all'ordine del giorno è illustrato, in base alla decisione del Presidente, da uno dei seguenti soggetti: Sindaco, Assessore, Segretario comunale, Dirigente, Alta Specializzazione, Posizione Organizzativa. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di dieci minuti.

2. Successivamente il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, secondo l'ordine delle prenotazioni effettuate dagli stessi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare:

a) nelle sessioni ordinarie: per massimo quindici minuti per il primo intervento e per massimo cinque minuti per il secondo intervento;

- b) nelle sessioni straordinarie: per massimo dieci minuti per il primo intervento e per massimo cinque minuti per il secondo intervento;
4. Salvo quanto di seguito stabilito, non è consentito ai Consiglieri intervenire una terza volta, anche laddove i loro interventi siano stati di durata inferiore al tempo massimo a loro disposizione.
5. Qualora siano stati presentati emendamenti di cui all'art. 52, è consentito al Consigliere proponente o al primo firmatario, di illustrarli tutti nel tempo massimo di cinque minuti; tale intervento è in aggiunta a quelli di cui al comma 3.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e dopo la eventuale replica del relatore contenuta nel tempo massimo di dieci minuti, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, contenute nel tempo massimo di cinque minuti ciascuna, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo indicato dal Capogruppo; tale prerogativa può essere esercitata una sola volta per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Art. 55

Modalità intervento

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano rivolti al Presidente.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.
3. Non sono ammesse discussioni e dialoghi fra i Consiglieri. Ove questo avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiami al rispetto del regolamento.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere con le modalità dell'art. 45.

Art. 56

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale di un Consigliere l'essere stato citato per nome negli interventi di altri Consiglieri ed essere stato censurato nella propria condotta o essersi sentito attribuire fatti non veri oppure opinioni palesemente contrarie a quelle espresse.
2. Ricorrendo l'ipotesi del comma precedente, il Consigliere nominato può chiedere al Presidente di replicare per fatto personale, contenendo l'intervento reso per tale fattispecie nel tempo massimo di tre minuti. Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire a sua volta per un tempo massimo di tre minuti, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare le stesse.
4. I commi precedenti non si applicano nel caso in cui il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, appartiene allo stesso Gruppo Consiliare del Consigliere nominato.

Art. 57

Rinvio e sospensione dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiarata tolta l'adunanza.
2. Il Presidente, considerata la lunghezza dell'adunanza, può motivatamente decidere di rinviare i lavori ad altra adunanza. Analogamente, su richiesta del Sindaco, quando le due cariche non coincidono, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, può motivatamente decidere, anche in sede di adunanza, il rinvio ad altra adunanza di singoli punti iscritti all'ordine del giorno.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può motivatamente decidere la sospensione dell'adunanza per periodi di tempo non superiori a 50 minuti; in tal caso ne dà comunicazione al Consiglio indicando l'ora di ripresa dei lavori.
4. Il Presidente può rinviare l'adunanza solo dopo che si è conclusa la trattazione di un punto.

Capo VII

SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE

Art. 58

Partecipazione del Segretario comunale all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio e può richiedere al Presidente di intervenire.

Art. 59

Astensione del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la discussione e il voto della proposta di deliberazione riguardante interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Segretario comunale o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 60

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni.
2. Alla stesura del verbale provvede il Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da

Dipendenti dallo stesso incaricati, anche appartenenti ad unità organizzative diverse dalla Segreteria Generale.

3. Il Segretario comunale può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e/o della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale; ove lo stesso si avvalga di tale facoltà, i supporti citati devono intendersi come integralmente trascritti e sono accessibili ai Consiglieri.

4. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento dell'adunanza, e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, oltre ai nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, ai nomi dei Consiglieri contrari e dei Consiglieri astenuti. Dal verbale deve risultare quando l'adunanza abbia avuto luogo in forma segreta e la forma della votazione.

5. Il Segretario comunale può non riportare nel verbale gli interventi non attinenti l'ordine del giorno in discussione. Solo quando gli interessati ne facciano espressa richiesta, tali interventi vengono necessariamente riportati a verbale.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono scritte a verbale.

7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da non scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, ed è contrassegnato con il numero progressivo delle deliberazioni seguito da ".../S". Soltanto i Consiglieri possono prenderne visione ed estrarne copia. Non si dà luogo a pubblicazione del verbale della seduta segreta e il Segretario comunale verbalizza in sintesi gli interventi.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 61

Approvazione verbale e modifiche

1. I verbali dell'adunanza sono ordinati numericamente secondo l'ordine di discussione, e sono iscritti dal Presidente per l'approvazione, come autonomo punto all'ordine del giorno.

2. Ogni Consigliere può richiedere modifiche ai verbali con le modalità di presentazione degli emendamenti, proponendo per iscritto quanto chiede che sia cancellato, inserito o modificato nel verbale; le richieste presentate in altra forma sono dichiarate inammissibili. Qualora uno stesso Consigliere proponga diversi emendamenti relativi ad uno stesso verbale, gli stessi sono messi in approvazione mediante un'unica votazione.

3. Nella discussione delle proposte di cui al comma 2, non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito dell'argomento.

Titolo IV

DELIBERAZIONI

Capo I

DELIBERAZIONI

Art. 62

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante pubblicazione all'albo on line sul sito informatico del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il personale addetto dell'Ufficio di Segreteria cura e certifica l'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni suddette.

Art. 63

Indirizzo e controllo

1. Il Consiglio, nelle materie di competenza, è l'organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il Consiglio non può delegare ad altri organi, nemmeno in caso d'urgenza, l'adozione di provvedimenti riservati alla sua competenza, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 64

Pareri sulle deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione e di emendamento devono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle proposte che costituiscono mero atto di indirizzo politico- amministrativo.

Art. 65

Autotutela

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere all'annullamento d'ufficio, revoca, modifica o integrazione delle proprie deliberazioni.
2. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di annullare, revocare, modificare o integrare la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nel caso in cui gli atti con i quali si dispone l'annullamento d'ufficio, la revoca, la modifica o l'integrazione di precedenti deliberazioni, comportino danno a terzi per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II

VOTAZIONI

Art. 66

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è di norma effettuata in forma palese o per appello nominale.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate esclusivamente quando sono prescritte dalla legge e nei casi in cui la discussione debba riguardare valutazioni fondate sull'apprezzamento di qualità soggettive di persone..
3. La votazione non può aver luogo se, al momento della stessa, i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami del Presidente alle disposizioni del regolamento, relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 67

Votazioni in forma palese per alzata di mano

1. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente proclama il risultato.

Art. 68

Votazione in forma palese per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo statuto, o per decisione del Presidente.
2. Il Presidente precisa al consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori.

Art. 69

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede o di eventuale strumentazione informatica.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede, le stesse sono predisposte, con a tergo impresso un timbro finalizzato ad autenticarle, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
3. I voti/le schede bianche e i voti/le schede nulle non sono computate nel numero dei votanti al fine di determinare la maggioranza dei voti necessaria all'approvazione.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale; in tal caso non concorrono a determinare la maggioranza dei voti necessaria all'approvazione, ma concorrono a quella per rendere valida la seduta.
5. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza della minoranza, la designazione dei membri avviene col sistema del voto limitato. Allo scopo di evitare che la maggioranza o la minoranza interferiscano nella nomina dei soggetti che non sono di propria competenza, il Presidente può disporre che la votazione avvenga in due distinte urne.
6. Ciascun Consigliere può essere invitato dal Presidente a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi o ad esprimere con un "si" l'accoglimento della proposta di delibera o dei nominativi proposti dal Capigruppo, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
7. Il Presidente, terminata la votazione, con l'assistenza degli Scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quello degli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il Segretario comunale, al termine della seduta segreta, provvede personalmente alla distruzione delle schede utilizzate per la votazione, allo scopo di garantire la segretezza del voto.

Art. 70

Esito delle votazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate, salvo l'ipotesi in cui si tratti di nomine, nel qual caso è considerato eletto il più giovane di età. Nel corso di una stessa adunanza, la proposta che ha ottenuto parità di voti, può essere sottoposta dal Presidente a una nuova votazione alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.
3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida l'adunanza, ma non si computano tra i votanti.

4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità dell'adunanza deve allontanarsi dalla sala.
5. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, e quello degli astenuti ovvero il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 71

Immediata eseguibilità delle votazioni

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere motivatamente dichiarate immediatamente eseguibili con apposita votazione che richiede per essere approvata il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. La proposta di cui al comma 1. non dà luogo a discussione e segue necessariamente l'approvazione della proposta di deliberazione.
3. Il Presidente può chiedere di dichiarare l'immediata eseguibilità di una deliberazione, anche se si sia passati alla trattazione di altro punto, purchè nell'ambito della medesima adunanza.

Art. 72

Irregolarità nella votazione e ripetizione della votazione

1. Il Presidente, qualora si verificano irregolarità nella votazione, può, d'ufficio o su segnalazione di un Consigliere o del Segretario comunale, annullare la votazione e disporre che la stessa sia immediatamente ripetuta.
2. Il Presidente, ove sia posta ai voti una proposta di delibera da assumere obbligatoriamente in base alle disposizioni normative, può disporre la ripetizione della votazione per più di due volte.

CAPO III

FUNZIONE PROPOSITIVA E DI SINDACATO ISPETTIVO

Art. 73

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare al sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta intesa a conoscere la sussistenza, l'esattezza o la verità di un fatto determinato o le decisioni adottate o che si intendono adottare in ordine ad un oggetto.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro azione su un determinato argomento. L'interpellante è ammesso a svolgere la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco e può trasformare l'interpellanza in mozione.

4. Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione o una interpellanza deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante o l'interpellante chieda risposta scritta.
5. Qualora il Sindaco ritenga che l'interrogazione o l'interpellanza rispondano per il loro contenuto a quanto previsto dal comma 1, provvede a richiedere, al Presidente del Consiglio, l'iscrizione nella prima seduta utile del Consiglio se è stata richiesta risposta orale, oppure provvede direttamente a dare risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento.
6. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia ritenuta non proponibile, il Presidente del Consiglio, con provvedimento motivato, ne comunica, per iscritto, il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione o l'interpellanza, sottoscritta da almeno altri due Consiglieri. In tal caso, l'interrogazione o l'interpellanza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
7. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno viene fatto secondo l'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della trattazione, l'interrogazione o l'interpellanza viene rinviata alla seduta successiva.
8. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra brevemente, per non più di cinque minuti, l'interrogazione o l'interpellanza, anche mediante supporto informatico, e ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore delegato
9. La replica spetta al solo interrogante o interpellante che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta, indicando i motivi per non più di tre minuti.
10. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene di norma nella parte finale della seduta pubblica. Alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze viene riservata non più di un'ora. Se l'esame non è concluso, il Presidente rinvia la trattazione ad altro Consiglio.

Art. 74

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
2. La mozione dev'essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile. La mozione si conclude con una risoluzione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale nelle forme previste per l'adozione delle delibere.
3. In sede di conferenza dei capigruppo, in presenza di un numero rilevante di mozioni, si potrà stabilire il rinvio ad altra seduta di alcune di esse, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
4. Non si trattano interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle sedute di discussione degli atti di programmazione finanziaria: documento unico di programmazione - bilancio di previsione -

rendiconto di esercizio e adozione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti.

Art. 75

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine, che viene presentata nel corso della seduta, riguarda sia il funzionamento interno dell'organo collegiale, cioè questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, sia la competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione, con le modalità di cui all' art. 50, 3° comma.

Art. 76

Domanda di attualità

1. Le domande d'attualità consistono in domande su fatti rilevanti, recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'Amministrazione comunale
2. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità, che devono essere presentate per iscritto e/o trasmesse telematicamente al protocollo generale del comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno della seduta.
3. In apertura di seduta il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate, per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.
6. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i dieci minuti.

Art. 77

Richiesta di dibattito su ordini del giorno

1. E' ammessa la presentazione da parte della Giunta e di ciascun Consigliere o Gruppo Consiliare di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune ne' modifichino le disposizioni regolamentari vigenti.
2. Per le modalità di presentazione e di trattazione si applica l'art. 75.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

Art. 79

Norma generale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge ed allo statuto comunale.